REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

tel + 39 040 377 2454
fax + 39 040 377 2463

economia@regione.fvg.it;
economia@certregione.fvg.it
I - 34132 Trieste, via Trento 2

Allegato A

Oggetto: Bando per la concessione di incentivi per l'insediamento, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali) ai fini dell'attrazione di nuovi investimenti, ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)).

Articolo 1 oggetto e finalità

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres. e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Regolamento"), il presente bando è finalizzato all'acquisizione delle domande di accesso agli incentivi per l'attrazione di nuovi investimenti, in attuazione di dell'articolo 60, comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)).

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del Regolamento, il presente bando stabilisce le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione.

Articolo 2 ambito di applicazione

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 del Regolamento, gli incentivi sono rivolti a imprese che si insediano per la realizzazione di nuovi investimenti negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo economico locale, o ricadenti nelle aree dei distretti industriali, nel territorio del Comune di Cividale del Friuli, nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali localizzate nei Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), rispetto alle quali i Comuni hanno stipulato l'intesa prevista dall'articolo 62, comma 1 bis della legge regionale 3/2015 e nelle aree definite

dall'articolo 82 della legge regionale 3/2021 comprendenti i complessi produttivi degradati.

2. Per il riconoscimento degli incentivi rivolti ad imprese che si insediano e nelle aree definite dall'articolo 82 della legge regionale 3/2021 comprendenti i complessi produttivi degradati, le imprese possono presentare domanda solo successivamente all'avvenuta identificazione dei perimetri comprendenti i complessi produttivi degradati medesimi, come disposto dall'articolo 82, comma 3 della legge regionale 3/2021.

3. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 3 del Regolamento, rientrano negli ambiti prioritari di ricerca attiva degli investimenti verso i quali rivolgere le attività di attrazione, gli investimenti in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile:

a) afferenti ai rami di attività di imprese di qualsiasi settore relativi alle funzioni aziendali:
   1) servizi alle imprese;
   2) ricerca e sviluppo;
   3) logistica e distribuzione;
   4) manufacturing;
b) afferenti ai seguenti settori produttivi:
c) ICT legata alla realizzazione di software, servizi informatici, piattaforme di intermediazione, creazione di contenuti digitali, data centres, telecomunicazioni;
d) servizi professionali legati all'ingegneria;
e) metalmeccanica legata a industria 4.0, ingegneria, consulenza tecnologica o per la digitalizzazione, macchinari, impianti e attrezzature industriali;
f) scienze della vita legate al biofarmaceutico, e alle apparecchiature e dispositivi medicali;
g) agroalimentare legato all'alimentare innovativo;
h) logistica;

come definiti dal decreto di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa n. 52/PROTGEN del 29/04/2021.

Articolo 3 presentazione delle domande

1. Le domande sono presentate secondo i termini iniziali e finali stabiliti dal decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, pubblicato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 del Regolamento, sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore industria.

2. Per le modalità di presentazione delle domande, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 17, commi 2 e 3 del Regolamento.

Articolo 4 soggetti beneficiari

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1bis del Regolamento, sono beneficiarie degli incentivi per l'attrazione degli investimenti le imprese manifatturiere e del terziario avanzato esterne alla regione, che alla data di presentazione della domanda di incentivo hanno sede legale e operativa al di fuori della regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 5 caratteristiche degli investimenti

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del Regolamento, le iniziative relative all'attrazione di nuovi investimenti devono risultare coerenti con gli ambiti prioritari di cui all'articolo 2 comma 2 e possedere i seguenti requisiti:

a) essere localizzate presso una sede o unità locale collocata nei siti individuati all'articolo 1, comma 1 del Regolamento, prioritariamente nelle aree degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo economico locale;

b) possono prevedere anche la realizzazione di lavori edili;

c) essere sostenibili dal punto di vista economico-finanziario ai sensi dell'Allegato 7 del Regolamento;

d) aumentare la capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;

e) introdurre nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché di nuovi metodi per produrli distribuirli e usarli;

f) migliorare le performance ambientali dell'impresa quali:

1) l'ottimizzazione dei consumi energetici;

2) la riduzione del fabbisogno di energia primaria;

3) la limitazione delle emissioni inquinanti;

4) l'ottimizzazione del consumo di acqua;

5) la limitazione della produzione di rifiuti;

6) l'ottenimento di elevati livelli di salubrità del luogo di lavoro;

g) comportare l'adozione di iniziative di responsabilità sociale di impresa che tengano conto dell'impatto dell'attività produttiva sul mercato, sul luogo di lavoro, sull'ambiente e sulla società nel suo complesso;

h) migliorare gli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.

i) comportare un impatto occupazionale previsto a pena di revoca del contributo pari ad almeno dieci nuove assunzioni con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato nel primo anno dall'avvio dell'iniziativa e ulteriori venti nuove assunzioni con contratto di lavoro full time a tempo indeterminato nel triennio. I contratti di lavoro possono anche essere part time a tempo indeterminato, nel qual caso sono conteggiati in percentuale sulla base dell'effettivo impegno lavorativo orario;

j) prevedere un investimento minimo di sette milioni di euro in un nuovo stabilimento o nell'adeguamento di uno stabilimento esistente;

k) comportare un significativo impatto sull'indotto in termini di commesse per la realizzazione di opere, servizi, collaborazioni e forniture, nei primi 3 anni, pari alla sottoscrizione di almeno venti contratti con imprese locali per le piccole e medie imprese e di almeno cinquanta contratti per le grandi imprese;

l) soddisfare un vincolo di destinazione almeno settennale.

Articolo 6 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese di cui al Capo II del Regolamento, come riprodotte nell'allegato 2 allo schema di domanda, e relative a:

a) investimenti relativi a costi in attivi materiali, immateriali, costi salariali e costi per la realizzazione di opere edili, realizzati in zone assistite ed in zone non assistite a finalità regionale, come disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 10 e 11 del Regolamento;

b) investimenti in progetti di tutela ambientale destinati all'attività produttiva esclusivamente per autoconsumo, declinati in:

1) investimenti a favore di misure di efficienza energetica, i cui interventi, come individuati dall'articolo 13 del Regolamento, sono relativi:

1.1 alla fornitura dei materiali e dei componenti;

1.2 all'installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti;

1.3 alle opere murarie, di esclusivo asservimento di impianti e componenti, nel limite massimo del 20 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al medesimo articolo 13 del Regolamento;

1.4 alle spese tecniche quali le spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, la certificazione, nel limite massimo del 10 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al medesimo articolo 13 del Regolamento;

2) investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento come disciplinati, dall'articolo 14 del Regolamento;

3) investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, i cui interventi, come individuati dall'articolo 15 del Regolamento, sono relativi:

3.1 alla fornitura dei materiali e dei componenti;

3.2 all'installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti;

3.3 alle opere murarie, di esclusivo asservimento di impianti e componenti, nel limite massimo del 20 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al medesimo articolo 15 del Regolamento;

3.4 alle spese tecniche quali le spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, la certificazione, nel limite massimo del 10 per cento dei costi ritenuti ammissibili per l'intervento di cui al medesimo articolo 15 del Regolamento;

4) investimenti in studi ambientali, compresi gli audit energetici ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento;

c) spese in de minimis, secondo l'elencazione di cui all'articolo 12 del Regolamento.

Articolo 7 documentazione necessaria per l'attività istruttoria

1. La documentazione afferente le manifestazioni di interesse e contestuale istanza di incentivazione, necessaria a consentire lo svolgimento dell'attività istruttoria è presentata secondo lo schema di domanda, e relativi allegati, approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento, e pubblicato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del Regolamento sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it.

2. La predetta domanda corrisponde ai contenuti dell'elencazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 17 del Regolamento, ai sensi del quale la domanda contiene i seguenti elementi essenziali:

a) denominazione e dimensioni dell'impresa;

b) descrizioni del progetto, comprese le date di inizio e fine;

c) ubicazione del progetto;

d) elenco dei costi del progetto;

e) tipologia dell'aiuto e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

3. Alla domanda sono allegati:

a) una relazione contenente la descrizione delle caratteristiche dell'impresa e dell'intervento da attuare, degli obiettivi che si intendono conseguire con il progetto di investimento, la tempistica di realizzazione dell'intervento, e le caratteristiche degli investimenti;

b) la documentazione tecnica relativa al progetto di investimento;

c) le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di certificazione redatte nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni amministrati ve in materia di documentazione amministrativa) attestanti:

1) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7 del Regolamento;

2) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

3) il rispetto dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa europea in materia di definizione di PMI;

4) il rispetto della normativa sul cumulo di aiuti di cui all'articolo 5 del Regolamento;

5) la dichiarazione attestante l'avvenuta presa visione della nota informativa;

6) la dichiarazione che attesti di non aver ancora avviato l'attività;

d) nel caso gli interventi riguardino immobili non di proprietà dell'impresa richiedente, copia del contratto che ne attesti la disponibilità per una durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione nonché l'assenso scritto del proprietario all'effettuazione degli interventi previsti, conformemente alla domanda di incentivo, e l'impegno al mantenimento della disponibilità dell'immobile per durata almeno pari al vincolo di destinazione;

e) nel caso di interventi in materia di tutela ambientale di cui all'articolo 8, comma 3, lettere a), b) e c) del Regolamento, lo studio ambientale previsto dall'articolo 8, comma 4 del Regolamento;

f) l'eventuale ulteriore documentazione prevista nel modulo di domanda;

f bis) gli impegni di cui all'articolo 20, sottoscritti dall'impresa beneficiaria e relativi a:

a) assumere a tempo indeterminato una percentuale, non inferiore al 35%, di personale da impiegare nella realizzazione dell'iniziativa, quali lavoratori disoccupati, o percettori di trattamenti di integrazione salariale.

b) avviare, qualora non già avviati, progetti strutturati di Smart Working, adottando modelli di lavoro che introducono flessibilità di luogo, orario e promuovendo la responsabilizzazione sui risultati.

c) avviare, qualora non già avviati, progetti di mobilità sostenibile volti a ridurre l'impatto ambientale anche prodotto dai dipendenti durante gli spostamenti compresi quelli tra casa e luogo di lavoro quali esemplificativamente scelta di auto elettriche per la flotta aziendale, progetti per l'incentivazione dell'uso di biciclette e mezzi Pubblici, progetti di car pooling che promuovano la condivisione del veicolo tra colleghi.

d) dotarsi di un piano di welfare aziendale per offrire ai propri dipendenti e ai loro familiari i seguenti servizi: buoni acquisto quali esemplificativamente, voucher per la spesa alimentare, buoni carburante; servizi di conciliazione tempi di vita e di lavoro quali esemplificativamente, accesso facilitato ai servizi per l'infanzia, nidi aziendali o interaziendali, voucher/accesso facilitato a servizi di cura per l'infanzia e gli anziani, doposcuola, centri estivi, servizi di istruzione quali esemplificativamente formazione professionale e personale del dipendente; assistenza sanitaria comportante esemplificativamente il rimborso spese sanitarie affrontate dal lavoratore, convenzioni con strutture e specialisti privati; previdenza complementare comportante esemplificativamente l'integrazione totale o parziale dei contributi versati al fondo pensione; ricreazione quali esemplificativamente servizi legati allo sport, alla cura della persona, ai viaggi e alla cultura.

g) l'eventuale ulteriore documentazione prevista nel modulo di domanda.

4. L'impegno a pubblicare gli importi e le informazioni relative ai contributi erogati in attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 125 bis della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) come aggiunto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Articolo 8 criteri di selezione

1. Le domande, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del Regolamento, sono valutate secondo i criteri di cui all'articolo 19, comma 4, del Regolamento:

a) domanda presentata da un'impresa di medie dimensioni: 5 punti;

b) domanda presentata da un'impresa iscritta al Registro delle imprese da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di incentivazione: 5 punti;

c) domanda presentata da un'impresa iscritta al Registro delle imprese da più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di incentivazione e da non più di 60 mesi: 3 punti;

d) domanda presentata da un'impresa che, in relazione all'iniziativa per la quale ha presentato la domanda di incentivazione, incrementa l'occupazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale:

1) per le piccole imprese:

a) punti 1 in caso di assunzione di 3 addetti;
b) punti 4 in caso di assunzione da 4 a 6 addetti;
c) punti 8 in caso di assunzione da 7 a 9 addetti;
d) punti 12 in caso di assunzione da 10 a 12 addetti;
e) punti 16 in caso di assunzione di oltre 13 addetti;

2) per le medie imprese:
a) punti 1 in caso di assunzione di 3 addetti;
b) punti 3 in caso di assunzione da 4 a 6 addetti;
c) punti 6 in caso di assunzione da 7 a 9 addetti;
d) punti 9 in caso di assunzione da 10 a 12 addetti;
e) punti 12 in caso di assunzione di oltre 13 addetti;

3) per le grandi imprese:
a) punti 1 in caso di assunzione di 3 addetti;
b) punti 2 in caso di assunzione da 4 a 6 addetti;
c) punti 4 in caso di assunzione da 7 a 9 addetti;
d) punti 6 in caso di assunzione da 10 a 12 addetti;
e) punti 8 in caso di assunzione di oltre 13 addetti.

e) domanda presentata da un'impresa che ha conseguito il rating di legalità di cui al Decreto MEFMISE del 20 febbraio 2014, n. 57 - (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5- ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27): punti 5;

f) domanda presentata da un'impresa che sottoscrive l'impegno all'assunzione di personale ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 20: punti 2;

g) domanda presentata da un'impresa che sottoscrive l'impegno ad avviare progetti strutturati di smart working ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b): punti 1;

h) domanda presentata da un'impresa che sottoscrive l'impegno ad avviare progetti di mobilità sostenibile ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera c): punti 1;

i) domanda presentata da un'impresa che sottoscrive l'impegno a dotarsi di un piano di welfare aziendale ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera d): punti 1.

2. In caso di parità di punteggio viene presa in considerazione la domanda che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile ad incentivazione; in caso di ulteriore parità le domande sono classificate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Articolo 9 risorse disponibili

1. È previsto uno stanziamento iniziale, dell'importo di Euro 1.000.000,00, a valere sul capitolo 8054, dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2021 – 2023, per l'annualità 2021.

Articolo 10 rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto si rinvia al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres. e successive modifiche ed

integrazioni, alla legge regionale 7/2000, al Regolamento (UE) 651/2014 e al Regolamento (UE) 1407/2013, nel testo vigente dei medesimi.